

REGIONE VENETO
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - VE

PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. N. 152/2006 e ss.mm.ii.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO PER IL
TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI MEDIANTE IMMERSIONE



VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ D.LGS. n. 105/2005 (SEVESO
III) e VERIFICA RIR ai sensi della D.G.C n. 52/2017

Ditta:

SOCIETÀ BAT S.p.a.

Via Henry Ford, 2

30020 Noventa di Piave (VE)

BAT S.p.A.

30020 - NOVENTA DI PIAVE (VE)

Via H. Ford, 4 - Tel. 0421 656721 Fax 0421 659007

Capitale Sociale € 5.051.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 01808880270

~~C.C.I.A.A. VENEZIA N° 01808880270~~

Il tecnico incaricato:

Ing. Elisa Paccagnan

Vicolo San Zeno B, 2

31100 Treviso (TV)

C.F.: PCCLSE80B45L407G

P.IVA 0466570265

mail: elisa.paccagnan@gmail.com

cel. 345 2348330



Treviso, lì 05/03/2018

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Definizioni	4
3	Verifica delle sostanze pericolose detenute o previste.....	5
4	Verifica dell'assoggettabilità alla Seveso III.....	12
5	Verifica dell'invarianza RIR.....	17
6	Stoccaggi delle sostanze pericolose	18
7	Conclusioni.....	18

INDICE FIGURE

Figura 1 – Classificazione del HF in soluzione con acqua	13
--	----

INDICE TABELLE

Tabella 1 - Allegato 1, Parte 1, Categorie delle sostanze pericolose	5
Tabella 2 - Allegato 1, Parte 2, Sostanze Pericolose specificate	7
Tabella 3 – Valori di soglia generici	11
Tabella 4 – Calcolo delle quantità massime previste.....	14
Tabella 5 – Elenco specifiche sostanze pericolose detenute	15
Tabella 6 – Calcolo dell'indice di assoggettabilità.....	16
Tabella 7 – Calcolo dei valori di confronto	17
Tabella 8 – Confronto quantità delle sostanze pericolose	18

1 Premessa

La presente relazione ha lo scopo di verificare la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabilimento di proprietà della ditta BAT S.p.a. e di comprovare l'invarianza del rischio a seguito dell'adozione della 6^a variante urbanistica al Piano degli Interventi (P.I.) avvenuta in data 26/04/2017.

Tale variante avente per oggetto "l'individuazione delle aree a vulnerabilità territoriale/ambientale con riferimento al rischio di incidente rilevante (R.I.R.)" ha modificato le norme tecniche esistenti con nuove norme di compatibilità insediativa e di invarianza del rischio e ha definito le nuove aree di invarianza RIR.

L'intervento sottoposto a procedimento di Valutazione di impatto ambientale e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale ricade all'interno della perimetrazione dell'area RIR; pertanto al fine di verificarne l'invarianza del rischio, si procede ad effettuare la seguente analisi volta a verificare, prima di tutto, l'assoggettabilità alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente (Seveso Ter) recepita con il D.Lgs. 105/2015.

In seguito, è necessario verificare la presenza di sostanze pericolose stoccate in serbati pressurizzati di volume superiore a 5 mc.

L'aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al cambiamento introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all'interno dell'Unione Europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). (<http://www.minambiente.it/pagina/la-direttiva-seveso-iii-decreto-legislativo-26-giugno-2015-ndeg105>).

L'analisi è svolta sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda considerando la tipologia delle sostanze presenti e le massime quantità stoccabili all'interno dello stabilimento produttivo.

In base all'art. 2 del D.Lgs. 105/2015, il decreto si applica agli stabilimenti intesi come *"tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse"*.

2 Definizioni

Si riporta di seguito, un elenco delle principali definizioni, presenti nel D.Lgs. 105/2015 con la finalità di comprendere pienamente quanto indicato nel decreto.

- 1) stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.

Ulteriore precisazione:

- a) "stabilimento di soglia inferiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
 - b) "stabilimento di soglia superiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
- 2) stabilimento adiacente: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
 - 3) nuovo stabilimento: uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito dopo il 01 giugno 2015, o un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa 01 giugno 2015 o successivamente tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
 - 4) stabilimento preesistente: uno stabilimento che il 31 Maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 01 giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
 - 5) altro stabilimento: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 01 giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi dal "nuovo stabilimento";
 - 6) impianto: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;
 - 7) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;
 - 8) sostanza pericolosa: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
 - 9) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
 - 10) presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo

stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1 Direttiva;

- 11) incidente rilevante: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;
- 12) pericolo: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;
- 13) rischio: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;
- 14) deposito: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
- 15) deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio.

3 Verifica delle sostanze pericolose detenute o previste

Le sostanze, miscele e preparati di riferimento sono individuate nell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015; esse fanno riferimento alla Parte 1 in cui sono contenute le categorie di sostanze pericolose di interesse per la normativa Seveso e alla Parte 2 in cui sono specificate singolarmente alcune sostanze pericolose.

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Si riportano integralmente la Tabella 2 di cui l'Allegato I, parte 1 con le frasi di pericolo "H" da ricercare nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati e la Tabella 2 di cui l'Allegato I, parte 2 contenente l'elenco delle sostanze pericolose specificate.

Tabella 1 - Allegato 1, Parte 1, Categorie delle sostanze pericolose

Categoria delle sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1272/2008	FASI H ai fini Seveso	Quantità limite delle sostanze di cui all'art. 3, comma 1, lettera I), per l'applicazione di:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione H - PERICOLI PER LA SALUTE			
H1 TOSSICITA' ACUTA - Categoria 1, tutte le vie di esposizione	H300 Cat. 1 H310 Cat. 1 H330 Cat. 1	5	20
H2 TOSSICITA' ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione	H300 Cat. 2 H310 Cat.2 H330 Cat. 2	50	200
Categoria 3, esposizione per inalazione (Cfr. nota 7)	H331 Cat. 3	50	200
H3 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	H370 Cat. 1	50	200
Sezione P - PERICOLI FISICI			
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)	H200	10	50

P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	H201 H202 H203 H205	10	50
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.6	-	10	50
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	-	10	50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1,4 (cfr. nota 10*)	H204	50	200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili categorie 1 e 2	H220 H221	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol infiammabili delle categorie 1 e 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 e 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	H222 H223	150	500
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol infiammabili delle categorie 1 e 2, non contenente gas infiammabili di categoria 1 e 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11,2*)	H222 H223	5000	50000
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	H270	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categoria 1	H224	10	50
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione	H225 H226	10	50
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60^{\circ}\text{C}$, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)	H226	10	50
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti	H225 H226	50	200

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60^{\circ}\text{C}$ qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)	H226	50	200
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	H225 H226	5000	50000
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	H240 H241	10	50
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	H242	50	200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1	H250	50	200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Solidi piroforici, categoria 1	H250	50	200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	H271 H272	50	200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	H271 H272	50	200
Sezione E - PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità 1 o di tossicità cronica 1	H400 H410	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di cronica 2	H411	200	500
Sezione O - ALTRI PERICOLI			
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	EUH014	100	500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	-	100	500
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	EUH029	50	200

Tabella 2 - Allegato 1, Parte 2, Sostanze Pericolose specificate

Colonna 1	Numero CAS	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze specificate		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore

1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	-	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	-	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	-	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	-	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	-	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	-	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3		0,1
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	-		1
12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione $\geq 90\%$)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. Alchili di piombo	-	5	50
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	-	50	200
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4, 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4		0,01
24. Isocianato di metile	624-83-9		0,15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene	584-84-9 91-08-7	10	100
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0,3	0,75
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0,2	1
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0,2	1
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	0,75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)	-		0,001

33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-aftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	-	0.5	2
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	-	2500	25000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200

Si riportano di seguito alcune note contenute nell'Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015 di supporto per la verifica di assoggettabilità.

1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.
Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.
4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del presente decreto.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots \geq 1$$

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{UX} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma:

$$q_1/Q_{L1} + q_2/Q_{L2} + q_3/Q_{L3} + q_4/Q_{L4} + q_5/Q_{L5} + \dots \geq 1$$

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{LX} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.

Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, ognuna di esse deve essere applicata tre volte:

- a. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;
- b. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;
- c. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.

6. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alle note 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente.

7. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di

tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.

In riferimento alla nota 2, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 1272/2008 devono essere verificati i valori di soglia generici:

- o quando una sostanza contiene un'altra sostanza classificata essa stessa come pericolosa, che sia in forma di impurità, additivo o singolo costituente identificato, se ne tiene conto ai fini della classificazione, se la concentrazione dell'impurezza, dell'additivo o del singolo costituente identificato è uguale o superiore al valore soglia applicabile in conformità del paragrafo 3;
- o quando una miscela contiene una sostanza classificata come pericolosa, o come componente o in forma di impurezza o additivo identificato, se ne tiene conto ai fini della classificazione se la concentrazione di tale sostanza è uguale o superiore al valore soglia conformemente al paragrafo 3;
- o il valore soglia di cui ai paragrafi 1 e 2 è determinato conformemente al punto 1.1.2.2 dell'allegato I del) Reg. (CE) n. 1272/2008.

I valori soglia indicano quando la presenza di una sostanza deve essere presa in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente (vedi art.11 regolamento (CE) N. 1272/2008).

Tabella 3 – Valori di soglia generici

Classe di pericolo	Valori soglia generici da prendere in considerazione
Tossicità acuta:	
— Categoria 1-3	0,1 %
— Categoria 4	1 %
Corrosione/irritazione della pelle	1 % ⁽¹⁾
Gravi danni oculari/irritazione oculare	1 % ⁽²⁾
Nocivo per l'ambiente acquatico	
— tossicità acuta 1, categoria 1	0,1 % ⁽³⁾
— tossicità cronica, categoria 1	0,1 % ⁽³⁾
— tossicità cronica, categorie 2-4	1 %

⁽¹⁾ O < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1.
⁽²⁾ O < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1.
⁽³⁾ O < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1.

I valori soglia generici sono espressi in percentuale in peso, tranne che per le miscele gassose, per le quali sono espressi in percentuale in volume.

4 Verifica dell'assoggettabilità alla Seveso III

Si procede di seguito alla verifica dell'assoggettabilità dello stabilimento in via V. Volta di proprietà di BAT S.p.a..

Nel caso in esame, sono stati ricercati tutti i prodotti, miscele e soluzioni contenenti sostanze pericolose e sulla base delle Schede di Sicurezza fornite dalla Ditta si è proceduto a ricercare per ogni sostanza le seguenti informazioni:

1. frasi H e classe di pericolo;
2. composizione % delle sostanze pericolose contenute nella miscela;
3. Informazioni sulla regolamentazione (applicabilità o meno alla Seveso III).

Ai fini del calcolo della quantità massima detenuta o prevista sono state considerate le sole quantità derivanti dagli stoccaggi delle sostanze impiegate nei bagni. Non sono stati ricompresi i bagni e le quantità all'interno dei serbatoi di stoccaggio in quanto le concentrazioni delle miscele acqua-sostanza pericolosa sono inferiori al limite di cui la Tabella 3.

Per il calcolo delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento sono state richieste le schede di sicurezza di tutte le sostanze impiegate nell'attività e per ogni sostanza sono state individuate le frasi H e la loro classificazione in base al D.Lgs. 105/2015.

Nel nuovo stabilimento di BAT S.p.a. è stato individuato un solo prodotto pericoloso, BONDERITE C-IC ST presente in quantità massima pari a 1,1 ton. Al suo interno, l'ingrediente che presenta una pericolosità elevata è l'acido fluoridrico (HF) presente in concentrazione percentuale massima pari al 10% (100 lt ogni 1000 lt di prodotto). Il prodotto suddetto viene impiegato in soluzione ad acqua di rete in concentrazioni pari al 3%.

Significa quindi che se il volume del bagno è pari a 12.000 lt, la quantità di HF al suo interno è di 360 lt, e pertanto la quantità di HF risulta di 36 lt. Rispetto al volume del bagno la concentrazione disciolta di HF risulta pari al 0,3%. Tale valore confrontato con i valori indicati in Figura 1 classificano il bagno di categoria 4 e rispetto ai valori di soglia generici riportati in Tabella 3, la miscela può essere esclusa dall'ambito di applicazione della normativa.

Per questo motivo, i bagni contenenti la miscela pericolosa e gli stoccaggi del refluo derivante non sono oggetto dell'analisi RIR.












HYDROFLUORIC ACID (GHS/CLP)				
Acute Toxicity Classification of HF water based solutions				
Acute Toxicity for ingestion				
% HF	$C \geq 10\%$	$1,67\% \leq C < 10\%$	$0,25\% \leq C < 1,67\%$	
Classification	Tox. Cat. 2 	Tox. Cat. 3 	Tox. Cat. 4 	
Acute Toxicity for contact with skin				
% HF	$C \geq 10\%$	$2,5 \leq C < 10\%$	$0,5\% \leq C < 2,5\%$	$0,25 \leq C < 0,5\%$
Classification	Tox. Cat. 1 	Tox. Cat. 2 	Tox. Cat. 3 	Tox. Cat. 4 
Acute Toxicity for inhalation				
% HF	$C \geq 25\%$	$25\% \leq C < 5\%$	$2,5 \leq C < 5\%$	
Classification	Tox. Cat. 2 	Tox. Cat. 3 	Tox. Cat. 4 	
PG – AM GHS/CLP Stainless Steel Pickling 21/05/2014				
				

Figura 1 – Classificazione del HF in soluzione con acqua

La Tabella 4 riporta l'elenco dei prodotti che saranno impiegati nel nuovo stabilimento e le relative frasi H identificate nelle Schede di sicurezza. Non sono riportati i rifiuti prodotti dalla ditta in quanto classificati come non pericolosi a seguito di opportune analisi effettuate su un campione di rifiuto.

Tabella 4 – Calcolo delle quantità massime previste

PARTE 1: DETTAGLIO/CARATTERISTICHE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 1, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE						
N.	Nome della sostanza	CAS	Stato fisico	Composizione	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 che rientrano nelle categorie delle sostanze pericolose Allegato 1 Parte 1	Quantità massima detenuta o prevista (t)
1	BONDERITE C-AK G 34 (Ridoline G 34 A)	-	Liquido	-	H314, H302, H290	1,1
2	BONDERITE C-AD 0506 IT (P3 TENSOPON 0506 IT)	-	Liquido	-	H315, H318, H302, H412	0,05
3	BONDERITE C-IC ST (KLEEN ETCH ST)	-	Liquido	-	H290, H301, H331, H310, H314, H318	1,1
4	BONDERITE M-NT 400 RIM	-	Liquido	-	H314, H302, H311	1,1
5	BONDERITE M-NT 400	-	Liquido	-	H315, H319	0,205
6	BONDERITE M-NT E	-	Liquido	-	H319	1,1
7	ACIDO CLORIDRICO 30%	7647-01-0	Liquido	33%	H290, H314, H335	1
8	POLIELETTROLITA MEDIO ANIONICO EMULSIONE	-	Liquido	-	H318, H302, H412, H304	0,05
9	ACIDO SOLFORICO 50%	7664-93-9	Liquido	50%	H314, H318	1
10	CALCE IDRATA (diidrossido di calcio)	1305-62-0	Solido	-	H315, H318, H335	0,5
11	CLORURO FERRICO SOLUZIONE 40%	7705-08-0	Liquido	41%	H290, H302, H315, H318	1,1
12	SODIO IDROSSIDO SOLUZIONE 30%	1310-73-2	Liquido	30%	H314	1

Con riferimento alle sostanze pericolose comprese nella parte 2 dell'Allegato 1, l'acido cloridrico (HCl) impiegato non è stato sottoposto alla verifica delle soglie inferiori e superiori di cui la Tabella 2 in quanto nella scheda tecnica di sicurezza fornita non è stata individuata la frase H di cui la Tabella 1. L'HCl impiegato è in soluzione con acque e non è quindi presente allo stato puro come invece indicato nella Tabella 2. A scopo precauzionale, tuttavia, si riporta il quantitativo di sostanza.

Tabella 5 – Elenco specifiche sostanze pericolose detenute

PARTE 2: ELENCO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 2, DEL D.LGS. 105/2015 (RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE)							
N.	Sostanza pericolosa	CAS	Stato fisico	Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1	Quantità massima detenuta o prevista (t)	Quantità limite (t) ai fine dell'applicazione del:	
						Requisiti di soglia inferiore (art. 6)	Requisiti di soglia superiore (art. 8)
1	Acido cloridrico (30%)	231-595-7	Liquido in soluzione acquosa	-	0,3	25	250

Non sono state individuate altre sostanze pericolose specifiche.

Una volta note le quantità massime previste, rispetto a quanto definito nell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, si è provveduto a definire l'indice di assoggettabilità. Tale indice è per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, Qx, di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente (QLX o QUX) indicata nell'allegato 1 del D.Lgs. 105/2015.

I criteri per definire se uno stabilimento è o non è soggetto alla normativa Seveso III sono i seguenti:

1. se il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della tabella 3.3 è maggiore o uguale a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15.
2. se il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 è maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13.
3. se tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non è soggetto agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Si riportano di seguito le tabelle relative alla verifica di assoggettabilità.

Tabella 6 – Calcolo dell'indice di assoggettabilità

QUADRO 3.1: SOSTANZE CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 1, DEL DECRETO DI RECIPEMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE					
Categoria delle sostanze pericolose	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) qx	Requisiti soglia inferiore (t) QLx	Requisiti soglia superiore (t) QUx	Indici di assoggettabilità per SSI Qx/QLx	Indici di assoggettabilità per SSS Qx/QUx
H1	0	5	20	0	0
H2	1,1	50	200	0,022	0,0055
H3	1,1	50	200	0,022	0,0055
P1a	0	10	50	0	0
P1b	0	50	200	0	0
P2	0	10	50	0	0
P3a	0	150	500	0	0
P3b	0	5000	50000	0	0
P4	0	50	200	0	0
P5a	0	10	50	0	0
P5b	0	50	200	0	0
P5c	0	5000	50000	0	0
P6a	0	10	50	0	0
P6b	0	50	200	0	0
P7	0	50	200	0	0
P8	0	50	200	0	0
E1	0	100	200	0	0
E2	0	200	500	0	0
O1	0	100	500	0	0
O2	0	100	500	0	0
O3	0	50	200	0	0

Tabella 7 – Calcole dei valori di confronto

QUADRO 3.3: APPLICAZIONE DELLE REGOLE PER I GRUPPI DI CATEGORIE DI SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALLA NOTA 4 DELL'ALLEGATO 1, PUNTI A, B E C, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE			
Colonna 1		Colonna 2	Colonna 3
Gruppo		Sommatoria per "stabilimenti di soglia inferiore" qx/QLx	Sommatoria per "stabilimenti di soglia superiore" qx/QUx
a)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1</i>	0,044	0,011
b)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1</i>	0	0
c)	<i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1</i>	0	0

Sulla base dell'analisi svolta si può affermare che:

- le quantità limite previste dalla Tabella 1, Parte 1, colonne 2 e 3 del D. Lgs. 105/2015 non sono superate;
- l'applicazione delle sommatorie di cui la nota 4 dell'Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015 danno valori inferiori di 1.

Sulla base delle informazioni acquisite dalla ditta e di quanto analizzato nei paragrafi precedenti, l'attività non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III).

5 Verifica dell'invarianza RIR

Si procede con la verifica dell'invarianza RIR, secondo quanto indicato nell'Allegato 2 "Linee guida per la verifica di compatibilità e di invarianza dell'areale di rischio di incidente rilevante".

La procedura consiste nel verificare se l'attività può essere considerata "Attività Sottosoglia Seveso" rispetto la D.G.C. 52/2017 con riferimento al 20% delle soglie minime indicate nella Tabella 1 dell'allegato 1 Parte 1 e Parte 2.

Confrontando i quantitativi massimi presenti calcolati nei paragrafi precedenti e il limite ai sensi della D.G.C. 52/2017 risulta che l'attività non è "Attività Sottosoglia Seveso".

Risulta infatti che:

- o La quantità individuata in riferimento alla categoria H2 Tossicità acuta pari 1,1 ton è inferiore al valore di soglia ai sensi del D.G.C. 52/2017 pari a 10 ton (20% del limite sottosoglia del D.Lgs. 105/2015 pari a 50 ton);

- o La quantità individuata in riferimento alla categoria 3 (inalazione) pari 1,1 ton è inferiore al valore di soglia ai sensi del D.G.C. 52/2017 pari a 10 ton (20% del limite sottosoglia del D.Lgs. 105/2015 pari a 50 ton).

Non sono presenti altre sostanze pericolose nello stabilimento. Si riporta di seguito l'estratto della Tabella 1, Parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015

Tabella 8 – Confronto quantità delle sostanze pericolose

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato 1, Parti 1 e 2 del D.Lgs. 105/2015 che recepisce la Direttiva 2012/18/UE)	Quantità (ton)	Soglia di riferimento pari al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui l'artt. 13 e 15, delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parte 1 e 2 del decreto medesimo	
H2 TOSSICITA' ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione	1,1	10	40
Categoria 3, esposizione per inalazione (Cfr. nota 7)	1,1	10	40
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	0,3	5	50

All'esterno e all'interno dello stabilimento non sono presenti sostanze non pericolose detenute in serbatoi pressurizzati. Esternamente, è presente un compressore per la produzione di aria compressa con volume di 700 mc a 8 atm (inferiore a 5 mc).

6 Stoccaggi delle sostanze pericolose

Le sostanze pericolose presenti all'interno dello stabilimento sono stoccate in cisterne di plastica con protezione metallica posate all'interno di una vasca di contenimento, con zoccolo di 10 cm rivestita interamente in pvc.

7 Conclusioni

In base all'analisi svolta, poiché le quantità presenti nello stabilimento sono inferiori ai limiti di soglia ai sensi della DGC 52/2017, si può affermare che l'insediamento della nuova attività non interferisce con l'estensione dell'areale RIR individuato presso l'area industriale di Noventa di Piave.

Pertanto si può affermare che è verificata l'invarianza del Rischio di Incidente Rilevante determinato attraverso nell'*Elaborato Tecnico di Rischio Incidente Rilevante*, in seguito all'entrata in esercizio della nuova attività industriale.

Il tecnico incaricato:

Ing. Elisa Paccagnan